

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VELTRI, SPECCHIA, POLIDORO,  
IULIANO, RESCAGLIO, GAMBINI, CONTE, STANISCA,  
CAPALDI, DIANA Lorenzo, CARPINELLI, PAROLA, MAGGI,  
SQUARCIALUPI, PETRUCCI e ROGNONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1997**

---

Norme per la semplificazione delle procedure in materia  
di costruzioni in zone sismiche

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il tema generale della semplificazione delle procedure amministrative per l'esecuzione delle costruzioni civili è da tempo avvertito dagli operatori del settore edile, rientrando fra l'altro tale tendenza nell'ambito della deregolamentazione controllata come preciso e recente orientamento di politica legislativa. In tale processo un ruolo significativo è stato assunto dai professionisti, e in particolare i tecnici cui sono stati demandati compiti certificatori. Si pensi innanzitutto a quanto accade per la prevenzione incendi.

La legge 7 dicembre 1984, n. 818, ed i decreti ministeriali attuativi, nell'istituire il nulla osta provvisorio, individuano nei professionisti abilitati tramite la frequenza di uno specifico corso i soggetti in grado di certificare - ai fini del rilascio del nulla osta - la rispondenza dei luoghi alle specifiche norme di prevenzione incendi, sostituendosi tale attività a quella di verifica sistematica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Processo analogo viene poi seguito dalla legislazione in tema di contenimento dei consumi energetici (legge 9 gennaio 1991, n. 10, e decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412), in particolare per ciò che attiene le verifiche degli impianti che, pur rimanendo di competenza delle province e dei comuni interessati, possono essere affidate a ingegneri e periti industriali.

Infine non può non citarsi la recente decretazione per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia residenziale, tesa a snellire e semplificare in particolare le procedure urbanistiche. Lo strumento seguito è quello dell'eliminazione della concessione edilizia per una serie di interventi in ragione sia delle partico-

lari esigenze sociali per le quali viene realizzato il manufatto che della modestia dell'opera. L'impianto normativo in questione trova un equilibrio fra il principio di semplificazione e quello di tutela della sicurezza pubblica laddove, appunto, agli snellimenti burocratici vengono affiancate nuove responsabilità assegnate ai tecnici. Infatti il necessario rispetto della normativa urbanistica è garantito dalla asseverazione del progettista, tenuto altresì al rilascio di un certificato finale di collaudo che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

Tali considerazioni introducono il tema del presente articolato che si riferisce in particolare agli adempimenti per le costruzioni in zona sismica.

La legge 2 febbraio 1974, n. 64, «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», agli articoli 2 e 18 prescrive che nelle zone classificate sismiche non si possa dar corso a lavori di consolidamento di edifici esistenti, di nuove costruzioni e di sopraelevazioni senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio tecnico della regione o dell'Ufficio del genio civile, secondo le competenze vigenti.

Di fatto questo vaglio viene esplicito verificando il progetto e la relazione di calcolo presentata da ciascun progettista agli Uffici, prima dell'inizio dei lavori.

La legge, nata in un periodo di forte accentramento divenuto ormai del tutto inattuale, non chiarisce le modalità di controllo, nè sotto l'aspetto tecnico nè sotto l'aspetto amministrativo. E in ogni regione sono stati emanati provvedimenti normativi che precisano i compiti degli Uffici tecnici competenti.

In effetti questi controlli appaiono oggi, dopo oltre venti anni dall'inizio della applicazione della legge, non significativi e non utili. Scarsamente comprensibili appaiono sovente anche le diverse interpretazioni regionali e, dovunque, viene avvertito un aggravio del carico tecnico-amministrativo degli uffici pubblici: mentre era evidente l'utilità dell'obbligatorietà dei controlli negli anni '70, in un'epoca, cioè, in cui era necessario diffondere nel Paese, geomorfologicamente complesso, una cultura di prevenzione degli effetti degli eventi sismici.

Si tenga poi presente che da almeno quindici anni in tutte le facoltà di ingegneria sono impartiti specifici insegnamenti per le costruzioni in zone sismiche, circostanza che acclara l'adeguato grado di professionalità dei progettisti.

Attualmente, i controlli appaiono, dunque, superflui rispetto allo stato della preparazione culturale dei progettisti e all'evoluzione della normativa, specie tecnica, che ha sostanzialmente inserito nelle prestazioni professionali - necessarie per l'esecuzione delle opere edili - accorgimenti idonei alla prevenzione degli effetti dei sismi.

L'eliminazione dei controlli sistematici appare provvedimento utile per una serie di ulteriori motivi. In particolare:

il gran numero delle pratiche, non consente, comunque, di fatto, controlli approfonditi da parte degli Uffici regionali preposti;

la complessità di molte pratiche presentate, per di più con tabulati di non facile lettura, non consente una valutazione ponderata;

il progresso normativo e lo sviluppo delle conoscenze tecniche mal si conciliano con verifiche *standard* che sarebbero invece indispensabili in considerazione della ingente mole di pratiche;

è poi nota la carenza di mezzi di controllo (*computer*, programmi, esperti strutturalisti, eccetera) che comunque necessiterebbero agli Uffici per verifiche autonome.

Anche in ambito comunitario (risoluzione del maggio 1985 del Consiglio CEE), si è evidenziata la necessità di semplificare le procedure in campo edilizio.

I controlli sistematici si traducono di fatto, nel migliore dei casi, in un congelamento delle conoscenze sugli *standard* esistenti e, spesso, in una cristallizzazione della progettazione sismica attorno alle specifiche opinioni e agli indirizzi interpretativi, spesso riduttivi, dei funzionari addetti ai controlli.

Conviene ricordare, inoltre, che anche le costruzioni in cemento armato precompresso furono assoggettate negli anni '60 ad autorizzazione preventiva (rilasciata caso per caso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici), onde imporre l'impiego di una tecnologia nuova e non sufficientemente conosciuta fra i tecnici, e che nel 1971 tale autorizzazione fu abolita, a seguito della constatata diffusa applicazione della citata metodologia e delle conoscenze acquisite dai tecnici.

In effetti alcune Regioni hanno ben avvertito questa situazione, ed hanno emanato recentemente provvedimenti che di fatto aboliscono o attenuano la portata del controllo preventivo, e nella maggior parte dei casi applicano un controllo a campione.

Si pensi alla legge della regione Liguria 21 luglio 1983, n. 29, alla legge della regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, all'articolo 14 della legge della regione Abruzzo 26 ottobre 1992, n. 93 che prevede una procedura sostitutiva del certificato *ex* articolo 28, legge n. 64 del 1974, alla legge della regione Calabria 11 luglio 1994, n. 17, alla legge della regione Toscana 6 dicembre 1982, n. 88 e, alla legge 17 aprile 1984, n. 21, della stessa Regione.

Settori importanti della comunità scientifica nazionale, infine, hanno evidenziato l'opportunità di interventi normativi in linea con gli indirizzi europei, con lo sviluppo delle conoscenze da parte degli ingegneri, con la esigenza di semplificare le procedure eliminando controlli sostanzialmente inutili, tenendo conto che, in altri momenti del

processo costruttivo, specifiche figure professionali, quali ad esempio il collaudatore in corso d'opera già previsto dalla normativa, ben risolvono il problema tecnico del controllo della sicurezza.

Appare dunque largamente diffusa e condivisibile l'esigenza di addivenire ad una norma che abroghi la necessità sistematica dei controlli preventivi sulle costruzioni in zone sismiche.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 2 e l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono abrogati.

2. La rubrica dell'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 è sostituita con la seguente: «Presentazione dei progetti».

### Art. 2.

1. L'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (*Denuncia dei lavori*). - 1. Il committente o il costruttore che esegue in proprio nelle località sismiche deve altresì depositare, presso l'ufficio tecnico della regione o l'ufficio provinciale del genio civile secondo le competenze vigenti, in allegato ai documenti di cui all'articolo 17, prima dell'inizio dei lavori, l'asseverazione tecnica; da tale asseverazione del progettista deve risultare che il progetto, completo degli elaborati di cui all'articolo 17, è stato redatto nel rispetto della presente legge e dei relativi decreti ministeriali applicativi; i calcoli statici se eseguiti a mezzo di strumenti informatici, devono indicare le ipotesi e lo schema statico assunti ed una chiara sintesi dei risultati ottenuti. Gli uffici tecnici competenti restituiscono un esemplare del progetto e degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione al sindaco nel cui territorio si dovrà eseguire l'opera».

2. Il deposito di cui all'articolo 1, capoverso, a richiesta dell'interessato è valido anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sempre che la documentazione di cui al

presente articolo venga integrata di quanto prescritto dal citato articolo 4, comma terzo, lettera *b*).

#### Art. 3.

1. L'articolo 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - (*Collaudo*). - *1.* Il rilascio del certificato di abitabilità od agibilità è condizionato all'esibizione del certificato di collaudo».

2. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 della citata legge n. 64 del 1974, ed in particolare sulla conformità dei lavori alle norme di cui all'articolo 29 della medesima legge, è rimessa all'ufficio tecnico regionale o l'ufficio del genio civile competente per territorio.

3. Della osservanza delle norme sismiche sono responsabili, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, il progettista, il direttore dei lavori, l'impresa e il collaudatore.

#### Art. 4.

1. L'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. - (*Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche*). - *1.* Il sindaco del comune nel cui territorio si eseguono le opere è tenuto ad accertare, a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione delle opere in località sismica sia in possesso dell'attestazione dell'avvenuto deposito degli atti prescritti».



